

Zonizzazione Acustica Comunale



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. _____ *in data* _____

dr. Daniele Bertoli

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Determina n° 131/07 - Provincia di Parma

A handwritten signature in black ink, reading "Daniele Bertoli".

INDICE

PREMESSA _____	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI _____	4
1.4.2 Le attività motoristiche _____	12
1.4.3 Le discoteche e i pubblici esercizi _____	13
1.4.4 Attività temporanee _____	13
1.4.5 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo _____	14
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE _____	16
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO _____	22
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA) _____	22
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA _____	24
ALLEGATO 1 _____	26
ALLEGATO 2 _____	28

PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PUT), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 10 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti).
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Cartografie (1:5000 e 1:10000)

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPCM 14/01/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- L.R. 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DPR 30 marzo 2004 n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26/10/1995, n. 447.

1.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelle indicate dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Comune di Monchio delle Corti

Zonizzazione Acustica: Norme tecniche di attuazione

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n. 2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" dove la revisione urbanistica prevede una destinazione diversa rispetto allo stato di fatto. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 1.2), al Piano Regolatore Generale.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 1);
- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 2);

Comune di Monchio delle Corti

Zonizzazione Acustica: Norme tecniche di attuazione

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Classificazione del territorio	Valori di attenzione (dBA)			
	Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00 - 06.00)
I aree particolarmente protette	60	45	50	40
II aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III aree di tipo misto	70	55	60	50
IV aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità (dBA)	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

1.4.1 Il traffico stradale

Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare recentemente approvato (D.P.R. 142/2004):

- Tipo A (autostrade);
- Tipo B (strade extraurbane principali);
- Tipo C (strade extraurbane secondarie);
- Tipo D (strade urbane di scorrimento);
- Tipo E (strade urbane di quartiere);
- Tipo F (strade locali).

Relativamente alle strade si fa riferimento al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", entrato in vigore il 1° giugno 2004.

Oltre a fissare norme per il contenimento dell'inquinamento acustico, il decreto circoscrive l'ampiezza delle zone di attenuazione acustica (dette anche fasce di rispetto) dove applicare i limiti di rumore.

Il regolamento (D.P.R. 142/2004) che disciplina rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, compresi gli ampliamenti, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e le varianti, il regolamento, tuttavia, opera le seguenti distinzioni:

- 1) Infrastrutture di nuova realizzazione, per le quali è disposto il rispetto dei limiti della Tabella 1 contenuta nell'Allegato al decreto;
- 2) Infrastrutture esistenti, per le quali si dispone un'attività pluriennale di risanamento (così come previsto dal D.M. 29-11-2000,) per il raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 2 contenuta nell'Allegato al decreto.

Il decreto stabilisce, per le nuove infrastrutture, una fascia acustica di rispetto che va dai 30 ai 250 metri, in base al tipo di strada, e una fascia compresa tra 30 e 150 metri per le strade esistenti. Tali fasce di rispetto sono caratterizzate da limiti propri, diversi da quelli previsti per la classificazione acustica del territorio. In ogni caso, per alcuni siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) sono fissati limiti più restrittivi. Per un immediato riscontro delle dimensioni delle fasce di rispetto delle strade e dei limiti ad esse associati, di seguito vengono riportate le Tabelle n. 1 e 2 contenute nell'Allegato al Decreto.

STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole [*] , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbane principali		250	50	40	65	55
C extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Ampliamento in sede, affiancamenti e varianti

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ¹ , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

¹ per le scuole vale solo il limite diurno

Comune di Monchio delle Corti

Zonizzazione Acustica: Norme tecniche di attuazione

La disciplina stabilita per le nuove infrastrutture stradali, prevede, a carico di chi propone l'opera, uno studio preventivo relativo ai "corridoi progettuali possibili", al fine di individuare quelli in grado di garantire la migliore tutela per i ricettori presenti all'interno delle fasce di pertinenza.

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal decreto, nell'ambito delle procedure di VIA, oppure su richiesta dei Comuni, così come prescritto dall'art. 8, comma 2, della L. 447/ 1995, i soggetti titolari dei progetti o delle opere sono tenuti a predisporre una documentazione di impatto acustico per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle strade di qualsiasi categoria.

Per le infrastrutture stradali esistenti, i limiti di immissione delle fasce di pertinenza devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento prevista dal D.M. 29 novembre 2000, ad esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali i valori limite devono essere rispettati già alla data di entrata in vigore del regolamento.

Quanto agli interventi per il rispetto dei limiti, questi devono essere eseguiti in via prioritaria sulle sorgenti o sulle vie di propagazione del rumore; se invece ciò non risulta tecnicamente possibile, ovvero, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o ambientali, venga evidenziata l'opportunità di intervenire direttamente sugli edifici ricettori, all'interno di questi devono essere rispettati diversi limiti in base alla destinazione d'uso degli edifici. Riguardo al rispetto dei requisiti acustici degli autoveicoli, il decreto dispone (art. 9) l'obbligo di sottoporli a verifica secondo le disposizioni dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992.

Nell'ambito di tale incombenza, **il Comune** può legittimamente prevedere un'efficace politica di circolazione stradale con apposite regolamentazioni del traffico, come per esempio, la determinazione delle zone a traffico limitato, i divieti in alcune ore del giorno o nei giorni festivi, oppure i divieti di circolazione per alcuni tipi di veicoli o, infine, realizzare parcheggi esterni ai centri urbani al fine di disincentivare il trasporto privato a vantaggio di quello pubblico. Così come può ordinare specifiche norme di comportamento per la circolazione, come ad esempio, il divieto di utilizzo di autoradio ad alto volume in alcune ore o nelle ore notturne, oppure il divieto di tenere il motore a regime elevato.

A riguardo riveste particolare importanza, il tipo di asfalto di copertura (asfalti fonoassorbenti che consentono una concreta riduzione del rumore che deriva soprattutto dal rotolamento dei pneumatici), anche la larghezza e la pendenza della strada, la presenza su di essa di numerosi stop o semafori e il numero di veicoli circolanti.

Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dagli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione in collaborazione con l'organo competente (ARPA).

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Le sorgenti affini al rumore stradale

➤ Parcheggi

I parcheggi sono da considerare, così come il traffico veicolare, quali sorgenti fisse. La loro disciplina è strettamente legata al contesto cui inseriscono. Se si tratta di parcheggi pubblici, custoditi o meno, concorrono insieme al traffico al clima acustico globale delle aree (sia urbane che extraurbane) in cui sono inseriti. Di conseguenza, non hanno in tal caso limiti propri da rispettare ma, come il traffico, e all'interno del contesto di questo, devono essere disciplinati dal medesimo regolamento.

Se invece le aree di parcheggio sono parte di un contesto produttivo, commerciale o artigianale, cioè sono al servizio di un'attività determinata, allora, così come tutte le altre sorgenti di cui si serve l'impresa (impianti, macchine, modalità operative, ecc.), contribuiscono al livello di emissione dell'attività stessa e, conseguentemente, devono sottostare ai medesimi limiti di essa. Per questo motivo possono quindi costituire fonte di inquinamento acustico anche singolarmente. È il caso, per esempio, del parcheggio riservato ai dipendenti di un'azienda, oppure l'area di sosta annessa ad un centro commerciale o ad una discoteca e così via.

➤ Distributori di carburante

Anche per i distributori di carburante, intesi in senso ampio, deve farsi il medesimo ragionamento esposto sopra per i parcheggi: se essi fanno parte dell'infrastruttura stradale, vengono sottoposti alla disciplina di questa, come per esempio accade per le stazioni di servizio poste lungo i percorsi autostradali; altrimenti sono da considerarsi come singole attività e pertanto sottoposti alla corrispondente regolamentazione.

Anche i singoli servizi annessi ai distributori soggiacciono alla disciplina di questi ultimi, come per esempio le postazioni di autolavaggio o le officine meccaniche. È bene precisare che, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 142/2004, ogni impianto si considera quale elemento

dell'infrastruttura stradale solo nel caso in cui lo stesso sia oggetto di proprietà, concessione o gestione dell'ente competente e sia finalizzato a garantire la funzionalità o la sicurezza della strada (vedere anche il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee").

I piani di contenimento e abbattimento del rumore

Qualora dalle infrastrutture di trasporto pubblico emerga il superamento dei limiti di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) ed f) della legge 447/1995, i gestori dei servizi hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento e abbattimento del rumore nei tempi previsti dalla normativa vigente.

1.4.2 Le attività motoristiche

Il rumore prodotto nell'esercizio, di attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive è regolamentata dal D.P.R. 3-4-2001, n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

Il regolamento (art. 3) nel definire sorgenti fisse le attività di cui sopra, stabilisce che i siti in questione devono innanzitutto rispettare i limiti stabiliti nella classificazione acustica del territorio comunale (tuttavia, non sono applicabili i limiti differenziali di immissione).

Inoltre, sono sottoposti a limiti specifici a seconda che le relative strutture siano esistenti o meno alla data di entrata in vigore del decreto, nonché in base al tipo di attività che in essi si svolgono. In particolare, per gli autodromi esistenti è previsto un adeguamento a limiti più restrittivi da rispettare alle scadenze di cinque e otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I limiti previsti dall'art. 3 del decreto (nonché i limiti previsti dalla classificazione acustica del Comune) devono essere rispettati fuori dal sedime dell'impianto, che è la zona all'interno della quale sono localizzate tutte le infrastrutture pertinenti all'attività.

I gestori degli impianti potranno comunque richiedere al Comune autorizzazioni in deroga ai limiti di cui sopra, per un periodo massimo di giornate nell'anno solare che dipende dal tipo di manifestazione. Qualora altri Comuni confinanti a quello in cui è ubicato l'impianto per attività motoristica, siano interessati al superamento dei valori limite, il Comune territorialmente competente, prima di concedere la deroga, è obbligato anche a sentire le loro considerazioni. Infine, oltre all'invio al Comune e alla Regione della documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli, effettuati secondo le relative norme dei regolamenti sportivi, al fine di verificare il rispetto dei limiti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione in deroga, a carico dei gestori è prevista la realizzazione di sistemi di monitoraggio del rumore da installare in aree indicate dagli stessi Comuni, sentita l'ARPA competente.

1.4.3 Le discoteche e i pubblici esercizi

Il D.P.C.M. del 16-4-1999, n. 215, disciplina i requisiti acustici delle sorgenti sonore all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso di prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici, di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Le disposizioni non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, disciplinate nel "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".

In particolare, relativamente agli ambienti interni dell'esercizio vengono fissati dei limiti massimi (102 dB(A) L_{ASmax} e 95 dB(A) L_{Aeq}).

Oltre a stabilire i limiti di pressione sonora, il decreto stabilisce l'obbligo per il gestore di verificare tali livelli e, nel caso in cui non vengano rispettati, di programmare gli opportuni interventi di bonifica. Tali valutazioni e adempimenti devono essere contenuti in un'apposita relazione effettuata da un **tecnico competente in acustica** e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. In particolare, gli adempimenti previsti dal regolamento possono così riassumersi:

1. Se, successivamente alla valutazione dei livelli sonori, l'impianto non è in grado di superare i limiti di cui sopra, il gestore deve redigere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui attesta che l'impianto non può, appunto, superare i limiti di cui all'art. 2 del decreto.
2. Se, viceversa, l'impianto ha la potenzialità di superare i limiti, è prevista una nuova valutazione che, però, deve considerare le condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto altresì del numero di persone mediamente presenti e le impostazioni di funzionamento abituali dell'impianto. Se all'esito di tale seconda verifica, risulta che i valori accertati rispettano i limiti, il gestore redige la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1. Nel caso in cui persiste il superamento dei limiti, il gestore attua gli interventi di mitigazione del rumore descritti dal tecnico competente. Quest'ultimo, successivamente alla realizzazione delle opere di bonifica, verifica la bontà delle stesse con le medesime modalità descritte all'inizio del presente punto.
3. In ogni caso, il gestore dovrà provvedere alle verifiche dei livelli sonori, in occasione di ogni modifica o riparazione dell'impianto.

1.4.4 Attività temporanee

Le attività temporanee sono disciplinate dalle sotto elencate disposizioni che costituiscono il regolamento acustico delle attività rumorose temporanee in conformità del D.G.R. 2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- attività agricole;
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili;
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali.

Salvo eventuali prescrizioni particolari indicate dal Comune o dall'ARPA nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere rispettato quanto indicato nel "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".

1.4.5 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2):

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere tenute costantemente sotto controllo e, in caso di modifiche alle fonti di rumore, dovranno essere soggette a monitoraggi acustici.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c).

c) CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire/D.I.A. ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA misurati;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della

Comune di Monchio delle Corti

Zonizzazione Acustica: Norme tecniche di attuazione

classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata la seguente documentazione, redatta da un tecnico competente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);
 - densità di popolazione (abitanti/Ha);
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona).

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

In applicazione dell' art. 8, comma 2 della Legge 447/95, alla domanda Permesso di Costruire e denuncia inizio attività, i competenti soggetti titolari dei progetti devono allegare la Documentazione di Impatto Acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere sottoposte alla V.I.A;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) cave.

In applicazione dall' art. 8, comma 4 della Legge 447/95 e dell'art. 10, comma 3 della L.R. 15/2001 la Documentazione di Impatto Acustico deve essere altresì allegata alle domande per il rilascio:

- i) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- j) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;
- k) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Ai sensi dell'art. 15, c. 2, della LR 15/2001, il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo sulla documentazione di impatto acustico, avvalendosi di ARPA.

La valutazione di impatto acustico deve quindi essere approvata da A.R.P.A. preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività e prima del rilascio del permesso di costruire. La Valutazione di Previsione di Impatto Acustico si intende tacitamente assentita qualora non pervenga alcuna comunicazione da parte di ARPA entro 30 giorni dall'invio.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Dichiarazione Sostitutiva alla Documentazione di Impatto Acustico

In base all'art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001 le attività produttive/commerciali che non utilizzano macchinari e impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti dei flussi di traffico

possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione Sostitutiva alla Documentazione di Impatto Acustico" (**Allegato 1**). La Dichiarazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune a corredo della domanda di permesso di costruire/D.I.A.

2.2.1 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico da presentare in duplice copia dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare dalla D.G.R. n. 2004/673 e successive modifiche ed integrazioni.

2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO”

Alla domanda di P.d.C., D.I.A. o altro atto di assenso comunque denominato deve essere allegata la documentazione relativa alla “valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali distanti meno di 50 metri dalle opere/attività di cui ai punti da a) a k) del paragrafo 2.2 delle presenti N.T.A.

Gli interventi edilizi di ristrutturazione parziale di edifici, la costruzione di autorimesse e altri interventi che non si qualificano come realizzazione di “nuovi insediamenti residenziali”, sono esclusi dalla presentazione della valutazione di clima acustico. Risultano invece soggetti alla valutazione e le domande di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi residenziali.

La Valutazione di Previsione Clima Acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Alle richieste di permesso di costruire o alla presentazione di denuncia d'inizio attività, che comportino cambi di destinazione d'uso, delle unità immobiliari, anche quelli meramente funzionali, con il passaggio da una funzione all'altra (a titolo esemplificativo si citano il recupero di fabbricati ex agricoli, quali stalle, fienili, ecc., alla funzione residenziale; il recupero di edifici produttivi alla funzione residenziale), qualora si ricada anche in una sola delle fattispecie di cui ai punti a), b), c), d), e) del presente comma, essere allegata la Valutazione di Previsione del Clima Acustico, a meno che, ai sensi delle disposizioni vigenti, non venga richiesta la valutazione d'impatto acustico.

Ai sensi dell'art. 15, c. 2, della LR 15/2001, il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo sulla documentazione di previsione di clima acustico, avvalendosi di ARPA.

La valutazione di clima acustico deve quindi essere approvata da A.R.P.A. preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività e prima del rilascio del permesso di costruire. La Valutazione di Previsione del Clima Acustico si intende tacitamente assentita qualora non pervenga alcuna comunicazione da parte di ARPA entro **30 giorni** dall'invio.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico, ove prevista è causa di improcedibilità della domanda.

Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico

Per ogni intervento di trasformazione del territorio, qualora non sia richiesta la Valutazione di Previsione del Clima Acustico deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva alla Previsione di Clima Acustico (**Allegato 2**).

2.3.1 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico, da presentare in duplice copia, dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare dalla D.G.R. n. 2004/673 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette alla presentazione della documentazione d'impatto acustico che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA misurati), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a Piano di risanamento acustico richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare;
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

5.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 1.3.

5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Le sanzioni per il mancato rispetto delle presenti norme sono quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in campo acustico ed in particolare della Legge 447/1995, LR 15/2001, DGR 45/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI alle N.T.A.

ALLEGATO 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO
ACUSTICO**

Allo Sportello Unico
del Comune di Monchio delle Corti

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare: _____)

della (*ditta, circolo, associazione, etc*) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia)

telefono _____ fax _____

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'attività produttiva su indicata non prevede la presenza di sorgenti sonore significative (es. impianti di diffusione sonora, impianti di estrazione/ricircolo aria, compressori, impianti di condizionamento/climatizzazione, utilizzo di spazi esterni/aree all'aperto/spazi cortilizi destinati agli avventori, incremento del traffico veicolare, altri impianti rumorosi esterni o interni tali da essere udibili all'esterno dell'edificio), cioè tali da perturbare

Comune di Monchio delle Corti

Zonizzazione Acustica: Norme tecniche di attuazione

ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, e pertanto ai sensi della D.G.R. n. 673/2004,

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto **non rientra** nell'elenco del **paragrafo 2.2 delle Norme tecniche di Attuazione** della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95).

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.²

Data _____

Firma _____

² Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).

ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA
ACUSTICO**

Allo Sportello Unico
del Comune di Monchio delle Corti

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare: _____)

della (*ditta, circolo, associazione, etc*) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia)

telefono _____ fax _____

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Tipo di intervento _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta non ricade nelle seguenti fattispecie:

- f) realizzazione di scuole e asili nido;
- g) realizzazione di ospedali;
- h) realizzazione di case di cura e di riposo;
- i) realizzazione di parchi pubblici urbani ed extraurbani;

Comune di Monchio delle Corti

Zonizzazione Acustica: Norme tecniche di attuazione

j) realizzazione di nuovi insediamenti residenziali distanti meno di 50 metri dalle opere/attività di cui ai punti da a) a k) del paragrafo 2.2 delle N.T.A. (es. strade, attività produttive, ferrovie, discoteche, circoli con impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi)

L'intervento non comporta la variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti, a favore di usi residenziali, scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Per i motivi sopra indicati, intervento

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto **non rientra** nell'elenco del **paragrafo 2.3 delle Norme tecniche di Attuazione** della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95),

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.³

Data _____

Firma _____

³ Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).